Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I — Anno 109° — Numero 230

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Martedì, 10 settembre 1968 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 Un fascicolo L. 90 Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

SUPPLEMENTI
DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

MINISTERO DELL'INTERNO

Conferimento di attestati di pubblica benemerenza al valor civile

Il Ministro per l'interno, in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, ha conferito i seguenti attestati di pubblica benemerenza al valor civile:

COMPAGNIA GENIO PIONIERI DELLA II BRIGATA CORAZZATA « CENTAURO », 4-17 novembre 1966, provincia di Grosseto.

2ª COMPAGNIA FOTOELETTRICISTI DEL 5° REGGIMENTO GENIO, 4-20 novembre 1966, provincie di Rovigo, Gorizia, Treviso.

4° REGGIMENTO ARTIGLIERIA PESANTE DA CAMPAGNA, 4-30 novembre 1966, provincia di Trento.

182° REGGIMENTO FANTERIA CORAZZATA « GARIBALDI », 4 novembre-8 dicembre 1966, provincia di Treviso.

183° REGGIMENTO FANTERIA « NEMBO », 4 novembre-8 dicembre 1966, provincia di Udine.

SCUOLA DI SANITA' MILITARE, 4 novembre-11 dicembre 1966, Firenze e provincia.

78° REGGIMENTO FANTERIA « LUPI DI TOSCANA », 4 novembre-20 dicembre 1966, Firenze e provincia.

2° REGGIMENTO GENIO, 4 novembre-22 dicembre 1966, Trentino-Alto Adige.

SCAGLIONE Gianfranco, tenente di fanteria (b) cpl. tratt. il 5 novembre 1966 in Ponte di Piave, località Levada (Treviso).

GALLO Attilio, caporale maggiore A.C.S. dei bersaglieri, il 5 novembre 1966 in Ponte di Piave, località Levada (Treviso).

ORETI Aldo, bersagliere, il 5 novembre 1966 in Ponte di Piave, località Levada (Treviso).

I° BATTAGLIONE DEL 1° REGGIMENTO BERSAGLIERI CORAZZATO, 5 novembre-4 dicembre 1966, provincie di Firenze e Grosseto.

XXVIII BATTAGLIONE BERSAGLIERI DEL 31° REGGIMENTO CORAZZATO « CENTAURO », 11 novembre-7 dicembre 1966, Firenze e provincia.

XXV BATTAGLIONE DEL 3° REGGIMENTO BERSAGLIERI « CENTAURO », 12 novembre-7 dicembre 1966, Firenze e provincia.

STEGANI Luciano, il 4 aprile 1967 in Ferrara, località Marrara.

BARONI Enrico, il 20 aprile 1967 in Casalecchio di Reno (Bologna).

CHELLI Renato, il 20 aprile 1967 in Casalecchio di Reno (Bologna).

CASTELLI Bruno, il 24 aprile 1967 in Roma.

MELIS Enrico, il 24 aprile 1967 in Roma

ROSSI Mauro, il 24 aprile 1967 in Roma.

SALIS Fernando, il 24 aprile 1967 in Roma.

GALLETTI Franco, il 28 aprile 1967 in Roma.

VITALI Vittorino, il 26 maggio 1697 in Milano.

VALITUTTI Mario, l'11 giugno 1967 in Paola (Cosenza).

ARDIT Giovanni, vigile del fuoco, il 23 settembre 1967 in Venezia.

(7597)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 luglio 1968, n. **955.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1734, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1574, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 56. — L'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere è modificato nel senso che l'insegnamento di « storia e geografia dell'Asia orientale » muta denominazione in quello di « storia dell'Africa orientale ».

Art. 81. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti quelli di:

Biologia molecolare;
Chirurgia geriatrica;
Chirurgia sperimentale;
Dermatologia allergologica e professionale;
Ematologia;
Igiene mentale;
Medicina dello sport;
Medicina sociale;
Chirurgia pediatrica;
Terapia fisica;
Ortognatodonzia;
Chirurgia vascolare;
Chirurgia del cuore e dei grossi vasi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 luglio 1968

SARAGAT

SCAGLIA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *settembre* 1968
Atti del Governo, registro n. 222, *foglio n.* 124. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 luglio 1968, n. **956.**

Programma dell'esame di avanzamento alla qualifica di vice direttore di stabilimento nel ruolo del personale tecnico, branca « Manifatture tabacchi » della carriera direttiva dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, per laureati in architettura.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 23 dicembre 1956, n. 1417, sull'ordinamento delle carriere e sullo statuto del personale della Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e le successive modificazioni di cui alla legge 22 ottobre 1961, n. 1143 ed alla legge 28 marzo 1962, n. 143;

Vista la legge 13 dicembre 1964, n. 1346, concernente l'inclusione della laurea in architettura tra i titoli di studio validi per concorrere al conferimento di un posto nella qualifica iniziale del ruolo del personale tecnico, branca « Manifatture tabacchi », della carriera direttiva dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1957, n. 844, col quale furono stabiliti i programmi per i concorsi e gli esami intermedi di progressione nelle carriere del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Ritenuto che per il laureato in architettura, acceduto alla anzidetta carriera direttiva del personale tecnico della Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, occorre stabilire un programma di esame che tenga conto della particolare preparazione culturale e destinazione di servizio dell'impiegato;

Vista la deliberazione n. 61 in data 21 settembre 1966 del Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

Alle tabelle annesse al decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1957, n. 844, è aggiunta la tabella II-*bis* annessa al presente decreto concernente il programma per l'esame di avanzamento alla qualifica di vice direttore di stabilimento nel ruolo del personale tecnico, branca « Manifatture tabacchi », della carriera direttiva dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, previsto dall'art. 8 della legge 23 dicembre 1956, n. 1417, modificato dall'art. 2 della legge 28 marzo 1962, n. 143 (per laureati in architettura).

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 luglio 1968

SARAGAT

LEONE — FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *settembre* 1968
Atti del Governo, registro n. 222, *foglio n.* 122. — DI PRETORO

TABELLA II-*bis*

Programma dell'esame di concorso per la promozione a vice direttore di stabilimento nel ruolo del personale tecnico, branca « Manifatture tabacchi », della carriera direttiva (per laureati in architettura).

A) *Prove scritte*

1ª prova - Caratteristiche funzionali dei fabbricati adibiti a locali di cura, a magazzini di tabacchi greggi, a opifici per la lavorazione del tabacco e del sale, a magazzini di deposito del sale condizionato e sfuso, a depositi generi di monopolio e a magazzini di vendita.

2ª prova - Costruzioni attinenti all'industria del tabacco e alla produzione del sale: caratteristiche strutturali e costruttive. Elementi di progetto dei fabbricati, studio delle fondazioni, calcolo e dimenzionamento delle strutture principali, coperture.

Tipi e caratteristiche dei materiali da costruzione impiegati.

Moderne tecniche costruttive. Industrializzazione nella edilizia.

3ª prova - Impianti tecnici nelle costruzioni.

Principi di calcolo e dimensionamenti di reti di fognature, degli impianti di illuminazione, idrici, di riscaldamento e condizionamento, ventilazione, igienico-sanitari.

Isolamento acustico negli opifici.

4ª prova - Progettazione di edifici attinenti all'industria del tabacco e del sale (opifici, magazzini, depositi ed uffici).

Elaborazione di progetti di edifici industriali e civili con particolare riferimento agli spazi interni, all'arredamento, alla decorazione ed ai dettagli relativi.

Disegni tecnici esecutivi

B) *Prova orale*

La prova orale, oltre alle materie oggetto delle prove scritte, comprende anche i seguenti argomenti:

1) Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato;

2) Leggi sul monopolio dei sali e dei tabacchi;

3) Disposizioni sull'ordinamento centrale e periferico dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

4) Ordinamento contabile dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

5) Statuto degli impiegati civili dello Stato;

6) Legislazione sociale e norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

La commissione esaminatrice è composta come previsto dalla tabella II annessa al decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1957, n. 844.

AVVISO DI RETTIFICA

Nel decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1968, n. 914, concernente l'autorizzazione all'Ente nazionale assistenza lavoratori ad acquistare un immobile, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 28 agosto 1968, ove è scritto: « ..... per il prezzo di L. 600.000, ... » leggasi: « ..... per il prezzo di L. 70.000, ... ».

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1967.

Delimitazione della zona portuale interna di Como (Lago di Como).

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
E
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visti gli articoli 21, 56, 1272 e 1274 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visti gli articoli 5, 158, 159 e 160 del regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto presidenziale 28 giugno 1949, n. 631;

Udito il parere del Comitato superiore della navigazione interna;

Decreta:

Art. 1.

La zona portuale di Como sul lago omonimo, sita nella circoscrizione territoriale del comune di Como, è delimitata secondo l'annessa planimetria in scala 1:2000 che fa parte integrante del presente decreto.

In tale planimetria — che comprende i fogli mappali numeri 1, 2, 4, 5-1 dell'Ufficio tecnico erariale per la provincia di Como — la zona portuale predetta è indicata con colorazione gialla ed è delimitata da una linea continua in rosso.

Art. 2.

La zona portuale di cui al precedente articolo comprende:

a terra: il pontile 1928, il molo I, la rampa II, il molo M, io scivolo S, i pontili III e IV, la rampa V, il pontile 805, la rampa VI, i pontili 804 e 801, la rampa VII, il molo P, la diga foranea D, il pontile VIII ed il pontile IX;

in lago: tutto il bacino acqueo a sud della congiungente la villa Olmo e il lido, delimitati più esattamente da un allineamento fra il punto limite nord della particella 2513 ed il punto *B* del confine verso lago della particella 3711.

Essa è delimitata come segue:

dal limite verso lago delle particelle: 2513 (Villa Olmo), 15, 39, 2010, 40, 2011, 2012, 51, 54, 55, 83, 2013, 85, 2014, 124 e 125;

dal limite verso lago di un tratto del viale Puecher in corrispondenza delle particelle 133, 134 e 2114;

dal limite verso lago delle particelle 2017, 2274 e 866;

dal piazzale posto al vertice del viale Cavallotti in corrispondenza della particella 2127;

dal limite verso lago della particella 275;

dal lungo Lario Trento;

dalla piazza Cavour;

dal viale lungo Lario Trieste;

dal limite verso lago della particella 887;

dalla piazza Matteotti;

dal proseguimento del lungo Lario Trieste;

dal viale Geno;

dal limite verso lago della particella 819;

dal limite verso lago delle particelle 1497 e 3711 (lato ovest del lido).

Il bacino acqueo è delimitato da un allineamento fra il punto *A* (limite nord della particella 2513) ed il punto *B* del confine verso lago della particella 3711 (Lido).

Art. 3.

Entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica coloro che occupano, senza la prescritta concessione, aree o beni demaniali compresi nella zona portuale delimitata nel precedente art. 2 devono presentare la relativa domanda di concessione al competente ispettorato di porto di Como.

Art. 4.

Il presente decreto e la planimetria, che ne fa parte integrante, restano visibili presso il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Ufficio navigazione interna, presso l'ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per la Lombardia e presso l'ispettorato di porto di Como.

Roma, addì 30 novembre 1967

Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile
SCALFARO

p. *Il Ministro per le finanze*
Vittorino COLOMBO

Il Ministro per i lavori pubblici
MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *giugno* 1968
Registro n. 114 *Trasporti, foglio n.* 288

(8304)

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1968.

Periodi medi di occupazione mensile per autotrasportatori riuniti in organismi cooperativi nelle provincie di Bologna e Padova.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, relativo alla determinazione dei periodi di occupazione media mensile e dei salari medi giornalieri per particolari categorie di lavoratori;

Visti gli accordi stipulati con l'intervento delle organizzazioni sindacali interessate;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari i periodi medi di occupazione mensile, i salari medi giornalieri e la loro decorrenza per gli organismi cooperativi di seguito riportati sono determinati come segue:

Bologna:

Lega trasporti di Calderara di Reno:
Periodo di occupazione media mensile: 24 giornate;
Salario medio giornaliero: L. 720;
Decorrenza: 1° aprile 1967.

Lega trasporti di Castenaso:
Periodo di occupazione media mensile: 24 giornate;
Salario medio giornaliero: L. 720;
Decorrenza: 1° aprile 1967.

Lega dei trasporti del comune di Molinella:
Periodo di occupazione media mensile: 24 giornate;
Salario medio giornaliero: L. 720;
Decorrenza: 1° aprile 1967.

Padova:

Gruppo piccoli trasporti « Sabbioni » Anguillara Veneta:
Periodo di occupazione media mensile: 22 giornate;
Salario medio giornaliero: L. 1300;
Decorrenza: 1° gennaio 1967.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 luglio 1968

(8254) p. *Il Ministro*: LATTANZIO

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1968.

Delega al Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste a presiedere la commissione tecnica centrale per l'equo canone di affitto dei fondi rustici.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 12 giugno 1962, n. 567, recante norme in materia di affitto di fondi rustici, la quale all'art. 5 prevede l'istituzione presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste di una commissione tecnica centrale per l'equo canone nell'affitto dei fondi rustici;

Visto il decreto 15 ottobre 1962, contenente il regolamento per il funzionamento della commissione citata;

Visto il decreto 9 maggio 1966, contenente la nomina dei componenti di detta commissione;

Ritenuta l'opportunità di delegare le funzioni di presidente della commissione suddetta al Sottosegretario di Stato on. avv. Dario Antoniozzi;

Decreta:

Articolo unico:

Il Sottosegretario di Stato on. avv. Dario Antoniozzi è delegato a presiedere la commissione tecnica centrale per l'equo canone nell'affitto dei fondi rustici prevista dall'art. 5 della legge 12 giugno 1962, n. 567.

Roma, addì 6 agosto 1968

Il Ministro: SEDATI

(8303)

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1968.

Revoca del decreto ministeriale 7 gennaio 1959, concernente l'aggregazione dell'ambasciata del Regno del Marocco alla cassa unica per gli assegni familiari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 34 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 1959 concernente l'aggregazione alla cassa unica per gli assegni familiari del personale italiano dipendente dall'Ambasciata del Regno del Marocco in Italia;

Vista l'istanza avanzata dalla ambasciata del Regno del Marocco in Italia, tendente ad ottenere la revoca dell'aggregazione alla cassa unica per gli assegni familiari nei confronti del personale italiano dipendente;

Considerata l'opportunità di provvedere alla revoca del decreto ministeriale suindicato;

Decreta:

Art. 1.

E' revocato il decreto ministeriale 7 gennaio 1959, che ha disposto l'aggregazione dell'ambasciata del Regno del Marocco in Italia alla cassa unica per gli assegni familiari ai fini della applicazione delle norme sugli assegni stessi nei confronti del personale dipendente di nazionalità italiana.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 agosto 1968

p. *Il Ministro*: LATTANZIO

(8256)

DECRETO MINISTERIALE 28 agosto 1968.

Nomina di un sindaco effettivo presso l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto l'art. 27 dello statuto dell'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, con sede in Roma, approvato con decreto ministeriale del 2 febbraio 1962, modificato con decreti ministeriali del 14 luglio 1965, del 16 giugno 1966 e del 9 maggio 1967;

Visto il decreto ministeriale del 20 ottobre 1967, con il quale il dott. Paolo Biserni venne confermato sindaco effettivo del predetto istituto;

Considerato che il menzionato nominativo ha rassegnato le dimissioni perchè destinato ad altro incarico;

Vista la proposta della Banca d'Italia;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il dott. Flaviano Vignale è nominato sindaco effettivo dell'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, con sede in Roma, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 agosto 1968

Il Ministro: COLOMBO

(8302)

DECRETO MINISTERIALE 3 settembre 1968.

Constatazione dello stato di grave crisi nel mercato delle pere.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il regolamento n. 158/66, adottato in data 25 ottobre 1966 dal Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea, relativo all'applicazione delle norme di qualità dei prodotti ortofrutticoli commercializzati all'interno della Comunità economica europea;

Visto il regolamento n. 159/66, adottato in data 25 ottobre 1966 dal Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea, contenenti disposizioni complementari per l'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli;

Visto il decreto-legge del 17 marzo 1967, n. 80, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, numero 267;

Visto il decreto-legge del 17 marzo 1967, n. 81, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 268;

Visto il regolamento n. 978/68, adottato dal Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea in data 15 luglio 1968, che fissa i prezzi di base ed i prezzi di acquisto per le pere per la campagna 1968/69;

Visto il regolamento n. 1033/68 adottato dalla commissione della Comunità economica europea in data 23 luglio 1968, che fissa i coefficienti di adattamento da applicare al prezzo di acquisto previsto per le pere dal regolamento n. 978/68 del Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea;

Visto il regolamento n. 291/67, adottato dalla commissione della Comunità economica europea in data 12 luglio 1967, che fissa l'elenco dei mercati rappresentativi alla produzione delle pere;

Visto il decreto ministeriale del 5 agosto 1968 che fissa, per la campagna 1968/1969, i prezzi di acquisto delle pere che saranno oggetto di intervento in caso di crisi grave;

Considerato che le quotazioni delle pere varietà « Williams » categoria I, calibro 60 mm ed oltre sui mercati rappresentativi di Bologna, Ferrara e Verona sono risultate inferiori al prezzo di acquisto, per tre giorni consecutivi di mercato;

Decreta:

Art. 1.

E' accertata l'esistenza di una situazione di grave crisi di mercato per le pere.

Art. 2.

L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) è autorizzata ad effettuare acquisti di pere ai prezzi stabiliti dal decreto ministeriale del 5 agosto 1968 con l'osservanza delle norme di cui all'art. 2 del regolamento C.E.E. n. 1033/68 della commissione del 23 luglio 1968.

Roma, addì 3 settembre 1968

Il Ministro: SEDATI

(8327)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieto di caccia alla starna, al capriolo, alla marmotta e al camoscio nella provincia di Vercelli

Con decreto ministeriale 24 agosto 1968, è vietato sotto qualsiasi forma ai sensi dell'art. 23 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato con legge 2 agosto 1967, n. 799, l'esercizio venatorio fino al 7 settembre 1968 nel territorio della zona faunistica delle alpi ricadente in provincia di Vercelli escluso la zona del comune di Biella denominata zona *B*, posta a sud della strada panoramica Zegna fino al confine con la provincia di Torino, località Andrate.

L'esercizio venatorio è altresì vietato:

A) alla starna, nel territorio del comune di Biella sito in zona faunistica delle alpi, durante l'annata venatoria 1968-69;

B) al capriolo, durante l'annata venatoria 1968-69, alla marmotta fino al 7 setembre 1968 e al camoscio, fino al 28 settembre 1968 in tutta la zona faunistica delle alpi della provincia di Vercelli.

(8245)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Castelluccio Valmaggiore ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1967.

Con decreto ministeriale in data 30 agosto 1968, il comune di Castelluccio Valmaggiore (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.610.579, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8315)

Autorizzazione al comune di Valenzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 30 agosto 1968, il comune di Valenzano (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.493.074, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare le somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8316)

Autorizzazione al comune di San Pietro al Tanagro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 30 agosto 1968, il comune di San Pietro al Tanagro (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.529.975, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8317)

Autorizzazione al comune di Frazzanò ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 30 agosto 1968, il comune di Frazzanò (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.604.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare le somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8318)

Autorizzazione al comune di San Gregorio di Catania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 30 agosto 1968, il comune di San Gregorio di Catania (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.070.640, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8319)

Autorizzazione al comune di Furnari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 30 agosto 1968, il comune di Furnari (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.907.755, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare le somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8320)

Autorizzazione al comune di Furci Siculo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 30 agosto 1968, il comune di Furci Siculo (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.182.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8321)

Autorizzazione al comune di Spadafora ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 30 agosto 1968, il comune di Spadafora (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.362.465, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare le somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8322)

Autorizzazione al comune di San Teodoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 30 agosto 1968, il comune di San Teodoro (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8323)

Autorizzazione al comune di Motta d'Affermo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 30 agosto 1968, il comune di Motta d'Affermo (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.598.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8324)

Autorizzazione al comune di Graniti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 30 agosto 1968, il comune di Graniti (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.281.360, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare le somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8325)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della società cooperativa edilizia « Nisco », con sede in Napoli.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 13 agosto 1968, i poteri conferiti all'avv. Luigi Fiorillo, commissario governativo della società cooperativa edilizia « Nisco », con sede in Napoli, sono stati prorogati fino al 15 febbraio 1969.

(8376)

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della società cooperativa edilizia « Roma sud-est », con sede in Roma.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 8 agosto 1968, i poteri conferiti all'avv. Felice Minichetti, commissario governativo della società cooperativa edilizia « Roma sud-est », con sede in Roma, sono stati prorogati fino al 15 febbraio 1969.

(8377)

Sostituzione del commissario governativo della società cooperativa « Edilizia Moderna Avellino - E.M.A. », con sede in Avellino.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 3 settembre 1968, l'avv. Lorenzo De Vitto è stato nominato commissario governativo della società cooperativa « Edilizia Moderna Avellino - E.M.A. », con sede in Avellino, fino al 31 dicembre 1968, in sostituzione dell'avv. Andrea De Vinco dimissionario.

(8375)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Avviso di rettifica

Nel sommario e nel testo, la data del decreto ministeriale concernente: « Programma degli interventi per le costruzioni ospedaliere per gli anni finanziari 1967 e 1968, ai sensi delle leggi 30 maggio 1965, n. 574 e 5 febbraio 1968, n. 82 », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 5 giugno 1968, è rettificata da « 16 aprile 1968 » in « 16 marzo 1968 ».

(8386)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 173

Corso dei cambi del 9 settembre 1968 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	623,16	623,05	623,02	623,16	623 —	623,15	623 —	623,16	623,16	623,15
$ Can.	580,50	580,35	580,25	580,75	579,30	580,50	580,50	580,75	580,50	580,75
Fr. Sv.	144,79	144,71	144,70	144,715	144,55	144,75	144,715	144,715	144,79	144,75
Kr. D.	82,91	82,90	82,955	82,915	82,60	82,90	82,90	82,915	82,91	82,91
Kr. N.	87,23	87,22	87,23	87,23	87 —	87,20	87,2150	87,23	87,23	87,23
Kr. Sv.	120,67	120,65	120,70	120,65	120,50	120,65	120,65	120,65	120,67	120,67
Fol.	171,37	171,38	171,45	171,17144	171,30	171,35	171,35	171,17144	171,37	171,37
Fr B.	12,40	12,403	12,4050	12,4020	12,40	12,40	12,4025	12,4020	12,40	12,40
Franco francese	125,31	125,31	125,32	125,33	125,20	125,30	125,31	125,33	125,31	125,31
Lst.	1484,90	1486,50	1487 —	1486,90	1486,25	1484,90	1486,07	1486,90	1484,90	1486,80
Dm. occ.	156,89	156,70	156,785	156,80	156,65	156,85	156,75	156,80	156,89	156,60
Scell. Austr.	24,10	24,10	24,10	24,107	24 —	24,10	24,1075	24,107	24,10	24,10
Escudo Port.	21,74	21,75	21,75	21,75	21,70	21,75	21,74	21,75	21,74	21,74
Peseta Sp.	8,94	8,94	8,90	8,9445	8,90	8,94	8,945	8,9445	8,94	8,94

Media dei titoli del 9 settembre 1968

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	109,90
Redimibile 3,50 % 1934	100,60
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	86 —
Id. 5 % (Ricostruzione)	97,125
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,20
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,475
Id. 5 % (Beni Esteri)	95,575
Id. 5,50 % (Edilizia scolastica)	99 —
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,55
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,125
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,05
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,10
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 9 settembre 1968

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	623,08
1 Dollaro canadese	580,625
1 Franco svizzero	144,715
1 Corona danese	82,907
1 Corona norvegese	87,222
1 Corona svedese	120,65
1 Fiorino olandese	171,395
1 Franco belga	12,402
1 Franco francese	125,32
1 Lira sterlina	1486,485
1 Marco germanico	156,775
1 Scellino austriaco	24,107
1 Escudo Port.	21,745
1 Peseta Sp.	8,945

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DA ENTI DI DIRITTO PUBBLICO

Concorso pubblico per titoli ed esami a sei posti di assistente sanitaria di 3ª classe nella categoria esecutiva - ruolo sanitario - esecutivo.

Art. 1.

Posto a concorso

E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a sei posti di assistente sanitaria 3ª classe, qualifica iniziale del ruolo sanitario - esecutivo, categoria esecutiva, presso l'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico.

In aggiunta ai posti suddetti, l'ente si riserva la facoltà di conferire in tutto od in parte gli ulteriori posti disponibili all'atto dell'approvazione della graduatoria.

Non saranno prese in considerazione eventuali istanze di trasferimento avanzate prima che sia trascorso un periodo di almeno tre anni di permanenza nella residenza di prima destinazione, da quelle candidate, nominate in seguito ai risultati del concorso, che non siano già alle dipendenze dell'ente.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso sono necessari i seguenti requisiti:

a) avere la cittadinanza italiana;

b) avere compiuto l'età di 18 anni e non avere superato quella di 32 anni, salvo le elevazioni consentite dalle disposizioni di legge vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi delle concorrenti che rivestono la qualifica di impiegata di ruolo statale o di ente pubblico, nonchè nei riguardi delle candidate in servizio presso l'E.N.P.D.E.D.P. assunte ai sensi del punto 18 della delibera Consiliare 9 luglio 1964 approvata con decreto interministeriale 29 luglio 1964;

c) avere condotta morale e civile incensurabile;

d) essere di sana e robusta costituzione fisica;

e) essere immuni da condanne e precedenti penali;

f) essere in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di 1° grado e di infermiera professionale.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, ad eccezione del requisito dell'età che deve essere posseduto alla data del provvedimento che indice il presente concorso.

Non sono ammesse al concorso le aspiranti che siano escluse dall'elettorato politico, quelle che siano state destituite o dispensate dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonchè quelle che siano incorse nella decadenza dall'impiego nella pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego medesimo mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabili.

L'amministrazione provvederà d'ufficio ad accertare il requisito della buona condotta.

Art. 3.

Domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso indirizzate all'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico Direzione generale Servizio affari generali e del personale Roma, via Vivaldi, 12, redatte in carta da bollo da lire 400 e firmate dalle aspiranti di proprio pugno, dovranno pervenire, a mezzo raccomandata entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita ad ogni effetto, dal timbro apposto dall'ente.

Per l'invio della domanda non è ammesso alcun altro tramite oltre quello sopraindicato.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato al presente bando, le aspiranti debbono dichiarare:

1) il cognome ed il nome;

2) il luogo e la data di nascita. Le aspiranti al concorso, le quali abbiano superato il 32° anno di età, dovranno indicare i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite di età;

3) la residenza attuale nonchè la precedente residenza nel caso in cui il trasferimento sia avvenuto da meno di un anno;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune ove sono iscritte nelle liste elettorali, ovvero il motivo della non iscrizione o della cancellazione nelle liste medesime;

6) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immuni da qualsiasi precedente penale. In caso contrario, la concorrente dovrà dichiarare i carichi pendenti, le condanne subìte ed i precedenti penali indicandone la natura;

7) il possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado con l'indicazione della scuola che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito.

8) il possesso del diploma di infermiera professionale con l'indicazione della scuola che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

9) i servizi prestati con rapporto d'impiego presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione; nel caso in cui l'aspirante non sia mai stata dipendente da pubbliche amministrazioni, è necessaria esplicita dichiarazione in tal senso nella domanda;

10) l'indirizzo presso il quale dovrà essere trasmessa ogni comunicazione relativa al presente concorso e l'impegno di far conoscere le eventuali successive variazioni;

11) di essere disposte a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione e di essere a conoscenza della clausola di cui all'art. 1 del bando la quale stabilisce che non saranno prese in considerazione eventuali istanze di trasferimento avanzate prima che sia trascorso un periodo di almeno tre anni di permanenza nella residenza di prima destinazione.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dello aspirante.

Per le aspiranti che hanno rapporto di impiego con l'ente è sufficiente il visto del dirigente l'unità funzionale di appartenenza.

L'ente non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni derivante da inesatte indicazioni da parte delle interessate, e comunque da cause non imputabili all'ente stesso.

Ai fini della valutazione dei titoli, a corredo della domanda, le aspiranti dovranno presentare:

a) certificati su carta da bollo, da cui risultino i voti riportati negli esami di diploma;

b) per il servizio prestato presso lo Stato o enti pubblici, certificato di servizio rilasciato dalle rispettive amministrazioni, dal quale risultino anche le qualifiche annuali riportate, ovvero, qualora trattisi di impiegata con anzianità inferiore ad un anno, un rapporto informativo sul servizio prestato;

c) altri documenti e titoli che le aspiranti stesse ritengono utili produrre ai fini del concorso.

Nella domanda dovranno essere specificati i titoli ad essa allegati.

Non sarà tenuto conto dei titoli non specificati nella domanda nè dei titoli che perverranno oltre il termine stabilito per la presentazione delle domande.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice è nominata dal presidente dell'ente, ai sensi dell'art. 6 del regolamento organico del personale.

Art. 5.

Prove di esame e valutazione dei titoli

Alle candidate ammesse a concorso sarà data comunicazione diretta, a mezzo di lettera raccomandata, e non meno di 15 giorni prima dell'inizio delle prove scritte, del luogo, della data e dell'ora in cui saranno effettuate le prove stesse.

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed una orale.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

a) nozioni generali sull'organizzazione dell'assistenza infermieristica ai malati;

b) elementi di igiene.

La prova orale, oltre che sulle anzidette materie, verterà sulle seguenti altre:

a) nozioni generali sull'organizzazione sanitaria dello Stato a livello centrale, regionale e comunale;

b) concetti generali sulle assicurazioni sociali.

Per essere ammesse a sostenere le prove di esame le concorrenti dovranno essere munite, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: carta d'identità, tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto, libretto ferrovario personale se la candidata è dipendente dello Stato, fotografia recente applicata sulla prescritta carta da bollo con firma autenticata dal sindaco del comune di residenza o da un notaio.

La commissione esaminatrice disporrà di dieci punti per ciascuna prova scritta e di dieci per la prova orale.

La valutazione dei titoli sarà effettuata in base ai coefficienti di merito che verranno stabiliti dalla commissione esaminatrice, la quale disporrà di cinque punti e terrà conto:

a) dei voti riportati negli esami di diploma;

b) della qualità del servizio prestato presso lo Stato o altri enti pubblici;

c) di altri titoli posseduti dalla concorrente.

Alla prova orale saranno ammesse le candidate che avranno riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Alle candidate che conseguiranno l'ammissione alla prova orale, sarà data comunicazione a mezzo lettera raccomandata, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno 20 giorni prima di quello in cui esse dovranno sostenere la prova stessa.

La prova orale non si intenderà superata se la candidata non avrà ottenuto la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione esaminatrice forma l'elenco delle candidate esaminate, con l'indicazione del voto da ciascuna riportato.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione e affisso nel medesimo giorno all'albo della sede di esame.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei punti riportati nelle prove scritte, ed il punteggio ottenuto nella prova orale.

Per lo svolgimento delle prove di esame e per gli adempimenti ad esso inerenti, saranno osservate, in quanto applicabili, le norme del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.

Titoli di precedenza e di preferenza

Alle candidate che avranno superato la prova orale sarà data comunicazione, a mezzo di lettera raccomandata, con l'invito a trasmettere alla direzione generale dell'E.N.P.D.E.D.P. - Servizio affari generali e del personale, entro il termine perentorio di giorni 20 decorrenti dal giorno successivo a quello di ricevimento della lettera stessa, i documenti redatti nelle prescritte forme e attestanti l'eventuale possesso dei titoli di precedenza o di preferenza ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti.

Le candidate potranno avvalersi dei titoli stessi, sempre che provvedano a trasmettere la relativa documentazione entro il termine come sopra stabilito, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Art. 7.

Graduatoria

La graduatoria di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e con l'osservanza di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di diritti e preferenze per la nomina a pubblici impieghi.

Saranno dichiarate idonee le concorrenti che abbiano superato la prova scritta e quella orale.

La graduatoria delle vincitrici e quella delle dichiarate idonee saranno approvate con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'E.N.P.D.E.D.P. sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

Art. 8.

Documenti da prodursi ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego - Termine

Le concorrenti utilmente collocate nella graduatoria di cui al precedente art. 7 saranno inviate a far pervenire all'E.N.P.D.E.D.P. - Servizio affari generali e del personale, nel termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti di rito:

1) diploma di istituto di istruzione secondaria di 1° grado e diploma di infermiera professionale;

2) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato), in carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine.

Le candidate che beneficiano delle disposizioni speciali per la elevazione del limite massimo di età, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbiano già trasmesso detto documento ai fini della precedenza o della preferenza di cui al precedente art. 6;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo rilasciata dal sindaco del comune di origine o di residenza. Per le minori di anni 21, il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che la candidata non è incorsa in alcune delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) certificato su carta da bollo, rilasciato da un medico militare, o dal medico provinciale, o dall'ufficiale sanitario del comune dal quale risulti che la candidata è di costituzione sana e fisicamente idonea al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale concorre.

Qualora l'aspirante sia affetta da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale la candidata medesima concorre.

Per le aspiranti invalide di guerra o invalide per fatti di guerra ed assimilate, o invalide per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 6 n. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalida risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalida non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia le concorrenti per le quali ritenga necessario l'accertamento.

I seguenti documenti devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

Art. 9.

Periodo di prova - Nomina delle vincitrici

Le vincitrici del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominate in prova, per un periodo non inferiore a 6 mesi, con la qualifica di assistente sanitaria di 3ª classe e con il trattamento economico iniziale spettante a tale qualifica.

Le vincitrici che hanno conseguito la nomina in prova e che non assumano servizio senza giustificato motivo, nel termine loro prefisso, presso le sedi cui saranno destinate, verranno dichiarate decadute dalla nomina stessa.

Superato con esito favorevole il suddetto periodo di prova, il consiglio di amministrazione delibera la loro nomina in ruolo.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri 6 mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego.

Roma, addì 9 luglio 1968

Il presidente: CIOCCETTI

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata da L. 400)

All'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico Direzione generale Servizio affari generali e del personale Via A. Vivaldi, 12 00199 ROMA

La sottoscritta (1) . . . . .
nata a . il (2) . . . .
residente in (3) . via
chiede di essere ammessa al concorso per titoli ed esami a sei posti di « assistente sanitaria di 3ª classe », qualifica iniziale del ruolo sanitario esecutivo categoria esecutiva, indetto il 9 luglio 1968.

A tal fine la sottoscritta dichiara:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

2) di essere iscritta nelle liste elettoriali del comune di (4) .;

3) di non avere procedimenti penali in corso, di non aver mai subìto condanne penali e di essere immune da qualsiasi precedente penale (5);

4) di essere in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado conseguito il presso e del diploma di infermiera professionale conseguito il presso .;

5) di aver prestato (o di prestare) servizio con rapporto di impiego presso le seguenti pubbliche amministrazioni dal al (o di non aver mai prestato servizio con rapporto di impiego presso pubbliche amministrazioni);

6) di essere disposta a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione e di essere a conoscenza della clausola di cui all'art. 1 del bando la quale stabilisce che non saranno prese in considerazione eventuali istanze di trasferimento, avanzate prima che sia trascorso un periodo di almeno tre anni di permanenza nella residenza di prima destinazione (6).

Al fine della valutazione dei titoli la sottoscritta allega i seguenti documenti:

1) certificati su carta da bollo da cui risultano i voti riportati negli esami di diploma;

2) . . . . (7);

3) . . . . (8).

La sottoscritta chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga trasmessa al seguente indirizzo e si impegna di far conoscere ogni eventuale, successiva variazione.

Data . . .

Firma (9) . . . . .

---

(1) Cognome e nome.

(2) Nel caso in cui l'aspirante al concorso abbia superato il 32° anno di età, indicare i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite di età;

(3) Indicare anche la precedente residenza nel caso in cui il trasferimento sia avvenuto da meno di un anno;

(4) In caso di non iscrizione nelle liste elettorali e di cancellazione dalle medesime, indicarne i motivi;

(5) In caso contrario, indicare i carichi pendenti, le condanne subìte e eventuali precedenti penali indicandone la natura;

(6) L'aspirante che sia già alle dipendenze dell'ente non è tenuta alla suddetta dichiarazione;

(7) Per eventuali servizi prestati presso lo Stato o altri enti pubblici, certificato di servizio dal quale risultino anche le qualifiche annuali riportate, ovvero, qualora trattisi di impiegata con anzianità inferiore ad un anno, rapporto informativo sul servizio prestato;

(8) Altri eventuali documenti e titoli che l'aspirante ritenga utile produrre;

(9) La firma deve essere autenticata da notaio o dal segretario del luogo di residenza.

(7987)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ROMA

Graduatoria generale del concorso a sei posti di medico igienista di 2ª classe del comune di Roma

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6/9986, in data 30 settembre 1967, con il quale è stato bandito il concorso pubblico, per titoli ed esami, a sei posti di medico igienista di 2ª classe del comune di Roma;

Viste le deliberazioni n. 2345 del 10 aprile 1968 e n. 3380 del 15 maggio 1968, adottate dalla giunta municipale del comune di Roma con i poteri consiliari, con le quali è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso predetto ai sensi e per gli effetti degli articoli 11 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visti i verbali delle sedute della predetta commissione giudicatrice;

Ritenute regolari e legittime le operazioni compiute dalla stessa commissione per la formazione della graduatoria di merito dei candidati risultati idonei;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso di cui alle premesse:

1. Colaiocco Egidio . . . punti 143.600
2. Tatarelli Roberto . . . . . » 136,410
3. Catania Giuseppe . . . . . » 124,550
4. Di Julio Preziano . . . . . . » 121,950
5. Gemelli Francesco . . . . . . » 120,80
6. Gallo Elena . . . . . . » 118,225
7. Puccio Rocco Luigi . » 110,050

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Roma e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, di quello della prefettura di Roma e di quello del comune di Roma.

Roma, addì 24 agosto 1968

Il medico provinciale: DEL VECCHIO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei nel concorso a sei posti di medico igienista di 2ª classe del comune di Roma;

Viste le domande dei candidati;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati, risultati idonei nel concorso di cui alle premesse, sono dichiarati vincitori dei sei posti di medico igienista di 2ª classe del comune di Roma:

1) Colaiocco Egidio;
2) Tatarelli Roberto;
3) Catania Giuseppe;
4) Di Julio Preziano;
5) Gemelli Francesco;
6) Gallo Elena.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Roma e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, di quello della prefettura di Roma e di quello del comune di Roma.

Roma, addì 24 agosto 1968

Il medico provinciale: DEL VECCHIO

(8270)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PAVIA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pavia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 8750 in data 24 novembre 1967, con il quale venne bandito pubblico concorso per titoli ed esami a tre posti di medico condotto vacanti in provincia di Pavia alla data del 30 novembre 1966;

Riscontrata la regolarità di tutti gli atti e verbali relativi all'espletamento del concorso rimessi dalla commissione giudicatrice all'uopo costituita con decreto n. 3578 dell'11 maggio 1968;

Vista la graduatoria dei concorrenti risultati idonei formulata dalla commissione giudicatrice;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento sui concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successivamente modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso di cui alle premesse:

1. Verlucca Raveri Pietro . . . . . punti 64,78
2. Rossi Antonio . . . . . » 60,72
3. Bagliani Giuseppe . . » 60,041
4. Leonarduzzi Della Chiave Mario . . . . » 55,22
5. Tacconi Giuseppe . . . » 52,34
6. Carena Mario . . . . . » 51,79
7. Rolandi Carlo . . . . » 50,38
8. Fiori Luigino . . . . . . » 48,93
9. Biolchi Ovidio Mauro » 44,29

Ai sensi dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura, di questo ufficio e dei comuni interessati.

Pavia, addì 23 agosto 1968

Il medico provinciale: LANZARINI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6087 del 23 agosto 1968, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso bandito con decreto n. 8750 del 24 novembre 1967 per tre posti di medico condotto vacanti in provincia alla data del 30 novembre 1966;

Viste le preferenze delle sedi di condotta indicate dai singoli concorrenti nelle domande di ammissione al concorso;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori della condotta medica a fianco di ciascuno indicata:

1) Verlucca Raveri Pietro: Tromello;
2) Rossi Antonio: Bornasco cons. Zeccone;
3) Leonarduzzi Della Chiave Mario: Semiana cons. Velezzo Lomellina.

Ai sensi dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubbilca 23 ottobre 1963, n. 2211, il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura, di questo ufficio e dei comuni interessati.

Pavia, addì 23 agosto 1968

Il medico provinciale: LANZARINI

(8230)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI ROMA

Graduatoria generale del concorso a due posti di veterinario di 3ª classe presso il comune di Roma

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 27 del 1° febbraio 1967, con il quale è stato indetto concorso pubblico per titoli ed esami a due posti di veterinario di 3ª classe presso il comune di Roma;

Visto il proprio decreto n. 143/34 del 16 aprile 1968, con il quale veniva costituita la commissione giudicatrice del concorso;

Visto il proprio decreto n. 449 del 3 luglio 1968, con il quale veniva sostituito un componente della commissione giudicatrice;

Visti i verbali della commissione giudicatrice del concorso;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso di cui in premessa:

1. Calvani Corrado . . . . punti 67,460
2. Patrizi Renzo . . . . » 65,970
3. Rosatelli Filippo . . . . » 65,272
4. Sampaolesi Giuseppe . . . . . . » 64,125
5. Sfondrini Giovanni . . . . » 63,730
6. Vinciguerra Natale . . . . » 63,549
7. Mecca Raffaele . . . . » 61,708
8. Steri Dante . . . . » 61,617
9. Gaggiano Michelarcangelo . . . . » 60,918
10. Bischetti Daniele . . . . . » 60,584
11. Fanfoni Giovanni Battista . . . . » 58,686
12. Galeazzi Amelio . . . . » 57,700
13. Valente Enrico . . . . . . » 57 —
14. Peretti Prospero . . . . » 55,500
15. Pepponi Enzo . . . . » 55 —
16. Sturabotti Pietro . . . . » 55 —
17. Silvestri Eduardo . . . . » 52,400
18. Crescenzi Brenno . . . . » 46,317
19. Bartolini Giorgio . . . . » 45,500
20. Valente Carlo . . . . » 45,500
21. Santaniello Pasquale . . . . . . » 44,350

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e nei termini stabiliti.

Roma, addì 3 settembre 1968

Il veterinario provinciale: SALVI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 674 del 3 settembre 1968, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso a due posti di veterinario di 3ª classe presso il comune di Roma;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoelencati sanitari sono dichiarati vincitori del concorso a due posti di veterinario di 3ª classe presso il comune di Roma:

1) Calvani Corrado;
2) Patrizi Renzo.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e nei termini stabiliti.

Roma, addì 3 settembre 1968

Il veterinario provinciale: SALVI

(8340)

REGIONI

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 2 febbraio 1968, n. 1.

Norme sulla corresponsione e sulla pensionabilità della indennità regionale spettante al personale scolastico in servizio presso le scuole elementari della Valle d'Aosta, in relazione al prolungamento di orario per l'insegnamento della lingua francese.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 29 *febbraio* 1968)

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale;

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'indennità regionale spettante, dal 5 gennaio 1947 in poi, agli insegnanti elementari, ai direttori didattici e all'ispettore scolastico in servizio presso le scuole elementari della Valle di Aosta per il prolungamento di orario scolastico derivante dall'insegnamento della lingua francese, sarà corrisposta, a decorrere dal 1° gennaio 1968, secondo le norme e le modalità previste della presente legge.

Art. 2.

L'indennità regionale di cui al precedente articolo è soggetta alle normali ritenute per tributi erariali, è corrisposta per tredici mesi all'anno ed è ridotta o sospesa secondo le stesse norme che prevedono la riduzione o la sospensione degli stipendi spettanti al personale insegnante delle scuole elementari.

Art. 3.

L'indennità regionale di cui alla presente legge è corrisposta nelle seguenti misure lorde annue e mensili, in relazione alle varie classi di stipendio annuo del personale scolastico delle scuole elementari:

Ex coeff. 580, imp. annuo lordo 569.364 mensile lordo 47.447;
Ex coeff. 522, imp. annuo lordo 540.912 mensile lordo 45.076;
Ex coeff. 402, imp. annuo lordo 483.960 mensile lordo 40.330;
Ex coeff. 309 imp. annuo lordo 341.640 mensile lordo 28.470;
Ex coeff. 260, imp. annuo lordo 284.676 mensile lordo 23.723;
Ex coeff. 220, imp. annuo lordo 227.760 mensile lordo 18.980.

Art. 4.

L'indennità regionale di cui alla presente legge è computabile ai fini del trattamento di previdenza secondo le norme dei successivi articoli.

Art. 5.

Dal 1° gennaio 1968 sarà istituito ed amministrato in gestione speciale un fondo di previdenza per la corresponsione di un trattamento integrativo di previdenza al personale insegnante di ruolo delle scuole elementari della Valle d'Aosta, collocato a riposo, in relazione alle trattenute dirette operate sulla indennità regionale di cui si tratta ed alle corrispondenti quote contributive a carico regionale di cui all'art. 12 della presente legge.

Il fondo di previdenza di cui al comma precedente sarà amministrato, secondo le norme di apposito emanando regolamento, da un consiglio di amministrazione di cui faranno parte anche rappresentanti del personale insegnante delle scuole elementari della Valle d'Aosta.

Sul predetto fondo di previdenza in caso di eventuali eccedenze di somme disponibili, potranno essere finanziate anche spese per opere ed iniziative di carattere previdenziale ed assistenziale a favore del personale insegnante iscritto al fondo stesso.

Apposito rendiconto sulla situazione al 31 dicembre di ciascun anno del fondo di previdenza, di cui al presente articolo, sarà allegato ai conti consuntivi annuali della Regione.

Art. 6.

Sono iscritti al fondo di previdenza di cui al precedente articolo gli insegnanti elementari, i direttori didattici e l'ispettore scolastico in servizio di ruolo presso le scuole elementari della Valle d'Aosta alla data del 1° gennato 1968, nonchè quelli che saranno successivamente assunti in servizio di ruolo presso le scuole suddette.

Art. 7.

Al personale scolastico di cui al precedente articolo e agli eredi, in caso di reversibilità, compete all'atto della definitiva cessazione dal servizio, per limiti di età o per dimissioni, il trattamento ineegrativo di quiescenza sulla indennità regionale percepita per le maggiori prestazioni di servizio derivanti dall'insegnamento della lingua francese.

La liquidazione del trattamento integrativo regionale di quiescenza sarà approvata con deliberazione della Giunta regionale in base alle norme che regolano la concesisone della pensione statale agli insegnanti elementari, nonchè in base alle norme della presente legge.

Il trattamento annuo lordo integrativo regionale di quiescenza è commisurato alle sottoriportate quote percentuali, di cui alla legge 11 luglio 1956, n. 734, dell'importo annuo lordo dell'indennità regionale, di cui alla presente legge, spettante alla data di cessazione dal servizio, quote percentuali variabili secondo gli anni di iscrizione al fondo di previdenza, con un periodo minimo di iscrizione stabilito in anni venti:

Anni di iscrizione	Percentuale	Anni di iscrizione	Percentuale
20	44%	31	63,8%
21	45,8%	32	65,6%
22	47,6%	33	67,4%
23	49,4%	34	69,2%
24	51,2%	35	71,%
25	53%	36	72,8%
26	54,8%	37	74,6%
27	56,6%	38	76,4%
28	58,4%	39	78,2%
29	60,2%	40	80%
30	62%		

Art 8.

Alle maestre di ruolo, coniugate o vedove con prole a carico, dimesse dal servizio con diritto al trattamento normale di quiescenza, sarà corrisposto il trattamento integrativo regionale di quiescenza di cui alla presente legge, qualora abbiano almeno 15 anni di iscrizione al fondo di previdenza.

Al personale predetto, ai fini del compimento dell'anzianità minima di iscrizione prescritta per avere diritto al trattamento integrativo regionale di quiescenza (anni venti), è concesso un aumento di servizio utile, sino ad un massimo di cinque anni.

Art. 9.

Al personale di ruolo che cessi dal servizio con un periodo di almeno dodici mesi di iscrizione al fondo di previdenza e che non abbia maturato il diritto al trattamento integrativo regionale di quiescenza, per mancanza della prescritta anzianità minima di iscrizione al Fondo predetto, è corrisposta una indennità *una tantum* commisurata ad una mensilità dell'indennità regionale, fruita all'atto della cessazione dal servizio, per ogni anno di iscrizione al fondo di previdenza.

Per la determinazione del periodo utile di iscrizione al predetto, Fondo ai fini del trattamento integrativo di quiescenza, sono computabili anche le maggiorazioni di anzianità e le facilitazioni previste, ai fini pensionabili, per il personale scolastico statale.

Art. 10. ai

Il personale scolastico di cui all'art. 6 può richiedere, ai sensi di quanto previsto in materia dalle vigenti norme statali, il riscatto da computarsi sull'importo dell'indennità in godimento alla data di presentazione della domanda, dei servizi di ruolo e non di ruolo resi dal 5 gennaio 1947 al 31 dicembre 1967 ai fini della pensionabilità della indennità regionale prevista dalla presente legge.

Art. 11.

In caso di trasferimento in servizio presso scuole elementari site fuori della Valle d'Aosta, il personale scolastico di cui all'art. 6 conserva, ai fini della liquidazione del trattamento integrativo di quiescenza, i diritti maturati in rapporto al servizio prestato presso le scuole elementari della Regione; il trattamento integrativo regionale di quiescenza sarà liquidato, a domanda, all'atto della cessazione definitiva dal servizio.

Art. 12.

In sede di liquidazione della indennità regionale prevista dalla presente legge sarà mensilmente operata, a decorrere dal 1° gennaio 1968, una trattenuta diretta nella misura del 6 % della quota dell'80 % dell'importo lordo mensile dell'indennità stessa.

Le somme derivanti dalle trattenute operate sulla predetta indennità saranno versate sul Fondo di previdenza pervisto dalla presente legge.

La Regione verserà, dal 1° gennaio 1968, sul predetto Fondo di previdenza contributi integrativi regionali commisurati al 12 % della quota dell'80 % dell'importo lordo dell'indennità regionale corrisposta agli insegnanti elementari.

Art. 13.

Le spese derivanti a carico della Regione dai contributi integrativi di cui al terzo comma dell'articolo precedente, previste in complessive annue massime lire diciotto milioni, graveranno sul capitolo di spesa dei bilanci di previsione della Regione per l'anno 1968 e per gli anni seguenti corrispondente all'apposito sottoriportato capitolo di spesa n. 357 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1967, che già presenta la disponibilità necessaria per assicurare la copertura della spesa di cui si tratta (cap. 357: « Indennità mensili per ore supplementari di studio e di insegnamento della lingua francese »).

Art. 14.

Pre la gestione delle somme e dei saldi di gestione versati sul fondo di previdenza per il trattamento integrativo regionale di quiescenza al personale insegnante delle scuole elementari, saranno iscritti fra le contabilità speciali della parte entrata e della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1968 i due nuovi capitoli n. 129 della parte entrata e n 84 della parte spesa, con lo stanziamento annuo di lire ventisette milioni e con la denominazione: « Gestione fondi per trattamento perividenziale integrativo regionale agli insegnanti elementari », nonchè per gli anni successivi ai corrispondenti capitoli di bilancio con stanziamento a pareggio.

Art. 15.

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel « Bollettino ufficiale » della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Aosta, addì 2 febbraio 1968

BIONAZ

LEGGE REGIONALE 9 febbraio 1968, n. 2.

Sottoscrizione di nuovo capitale azionario della S.p.A. « Alpila », avente per scopo sociale la valorizzazione turistica della Conca di Pila.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 29 *febbraio* 1968)

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale;

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la sottoscrizione, da parte della Regione autonoma della Valle d'Aosta, di nuovo capitale azionario della S.p.a. « Alpila », con sede in Gressan, per l'ammontare di spesa di lire centosessanta milioni, in relazione all'aumento del capitale azionario della predetta società approvato per l'attuazione progressiva di un programma di sviluppo turistico ed economico della conca di Pila.

Art. 2.

La spesa di lire centosessanta milioni, da assumere a carico regionale a' sensi dell'articolo precedente, sarà finanziata come segue:

a) per lire ventiquattro milioni a carico del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1967;

b) per lire cinquantasei milioni a carico del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1968;

c) per lire ottanta milioni a carico del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1969.

Art. 3.

Per il finanziamento della spesa prevista alla lettera *a*) del precedente articolo è approvata ed impegnata la spesa di lire ventiquattro milioni sul capitolo 137 della parte spesa (« Spese per la sottoscrizione di titoli azionari di società di funivie e seggiovie locali e di altre società ») del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1967, che presenta la necessaria disponibilità.

La spesa prevista alla lettera *b*) del precedente articolo sarà finanziata sul capitolo 139 della parte spesa (« Spese per la sottoscrizione di titoli azionari di società di funivie e seggiovie locali e di altre società ») del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1968.

La spesa prevista alla lettera *c*) del precedente articolo sarà finanziata sul capitolo della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1969 corrispondente al sopracitato capitolo 139 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1968

Art. 4.

Alla sottoscrizione del nuovo capitale azionario a' sensi della presente legge e all'aprovazione e liquidazione delle relative spese si provvederà con deliberazioni della Giunta regionale, a' sensi dello statuto della Società per azioni « Alpila », della quale la Regione autonoma della Valle d'Aosta è azionista, ed in conformità alle deliberazioni dell'assemblea degli azionisti e del consiglio di amministrazione della società stessa.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Aosta, addì 9 febbraio 1968

BIONAZ

(8292)

LEGGE REGIONALE 9 febbraio 1968, n. 3.

Modificazioni alle norme delle leggi regionali 30 novembre 1965, n. 24, 12 settembre 1966, n. 11 e 10 aprile 1967, n. 11, riguardanti provvidenze per la ripresa dell'industria edilizia nel settore dell'edilizia economica popolare.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 29 *febbraio* 1968)

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale;

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono approvate le seguenti norme modificative ed integrative delle leggi regionali 30 novembre 1965, n. 24; 12 settembre 1966, n. 11 e 10 aprile 1967, n. 11, riguardanti provvidenze per la ripresa dell'industria edilizia, nel settore dell'edilizia economica e popolare.

Art. 2.

Fermo restando quanto stabilito all'art. 1, lettera *g*) punto quarto della legge 12 settembre 1966, n. 11, il paragrafo lettera *c*) dell'art. 4 della legge regionale 30 novembre 1965, n. 24, modificato come segue:

« *c*) il lavoratore o l'artigianato che, singolarmente o unitamente ai membri del suo nucleo familiare, sia iscritto o risulti iscrivibile nei ruoli dell'imposta complementare per un reddito

lordo complessivo annuo superiore a L. 2.000.000 se lavoratore subordinato e a L. 1.000.000 se artigiano, al netto della detrazione di L. 100.000 per il coniuge e di L. 80.000 per ogni altro componente la famiglia a carico»;

Art. 3.

Il paragrafo lettera *f*) dell'art. 1 della legge regionale 12 settembre 1966, n. 11 è modificato come segue:

«*f*) condizioni economiche della famiglia: per le famiglie aventi un reddito complessivo annuo, al netto della detrazione per il coniuge (L. 100.000) e per ogni altro componente la famiglia a carico (L. 80.000):

A) Per i lavoratori subordinati:

fino a L. 500.000 annue punti 10.
da L. 500.001 a L. 700.000 annue punti 8.
da L. 700.001 a L. 900.000 annue punti 6.
da L. 900.001 a L. 1.100.000 annue punti 4.
da L. 1.100.001 a L. 1.400.000 annue punti 2.
da L. 1.400.001 a L. 2.000.000 annue punti 0.

B) Per gli artigiani:

fino a L. 250.000 annue punti 10.
da L. 250.001 a L. 350.000 annue punti 8.
da L. 350.001 a L. 450.000 annue punti 6.
da L. 450.001 a L. 550.000 annue punti 4.
da L. 550.001 a L. 700.000 annue punti 2.
da L. 700.001 a L. 1.000.000 annue punti 0.

Art. 4.

L'ultimo comma del capoverso lettera *b*) dell'art. 10 della legge regionale 30 novembre 1965, n. 24, approvato con l'art. 1 — punto sesto della legge regionale 12 settembre 1966, n. 11, è modificato come segue:

«L'area o la vecchia abitazione, in caso di mutuo per costruzione, completamento, ammodernamento od ampliamento, potrà appartenere, oltre che al beneficiario, anche al coniuge o ai parenti ed affini di primo grado.

In tal caso il richiedente dovrà provare che i proprietari o titolari di diritti reali parziali consentano l'esecuzione dei lavori e che interverranno a prestare le garanzie necessarie».

Art. 5.

L'art. 3 della legge regionale 30 novembre 1965, n. 24, già modificato con l'art. 3 della legge regionale 10 aprile 1967, n. 11, e completato con l'aggiunta del seguente paragrafo finale:

«*i*) mutilati ed invalidi di guerra, civili o del lavoro: 100% di invalidità punti 10 ed un numero di punti o frazione di punto da 1 a 10 in rapporto alla percentuale di invalidità.

La percentuale di invalidità dovrà esere comprovata da conforme dichiarazione da rilasciarsi dalle competenti commissioni mediche militari ,dalle commissioni mediche degli istituti infortunistici e previdenziali nonchè dalle commissioni mediche, previste dagli articoli 8 e 9 della legge 6 agosto 1966, n. 625, per il riconoscimento dell'invalidità civile e per l'accertamento della minorazione fisica e del grado di residua capacità lavorativa dei mutilati ed invalidi civili.

In mancanza della determinazione dell'invalidità, in termini percentuali, da parte delle commissioni mediche di cui al comma precedente, la percentuale di invalidità sarà determinata dal medico regionale sulla scorta della documentazione di invalidità prodotta dagli interessati».

Art. 6.

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel «Bollettino Ufficiale» della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale» della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Aosta, addì 9 febbraio 1968

BIONAZ

LEGGE REGIONALE 9 febbraio 1968, n. 4.

Norme sulla concessione di contributi regionali sui mutui bancari assunti per la costruzione, l'ampliamento, l'ammodernamento e l'arredamento di alberghi, ristoranti, bar, nonchè di case per ferie per lavoratori, campeggi e ostelli per la gioventù.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 29 *febbraio* 1968)

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale;

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzato l'intervento finanziario della Regione — mediante la concessione di contributi regionali a' sensi della presente legge, nelle spese per il pagamento degli interessi e nelle spese accessorie relative a mutui bancari, di durata decennale, assunti per la costruzione, l'ampliamento, l'ammodernamento e l'arredamento di alberghi, di bar e di ristoranti di ogni tipo e categoria, nonchè di case per lavoratori, campeggi e ostelli per la gioventù nel territorio della Valle d'Aosta.

Art. 2.

Per ottenere la concessione dei contributi regionali previsti dai successivi articoli le ditte richiedenti debbono stabilire la propria sede legale e fiscale nel territorio della Valle d'Aosta.

Art 3.

L'intervento finanziario regionale nelle spese per interessi e spese accessorie relative ai mutui previsti all'art. 1 è attuato mediante la concessione di contributi regionali per il pagamento delle spese stesse secondo le misure proporzionali seguenti:

1) per esercizi alberghieri, case per ferie per lavoratori, campeggi e ostelli per la gioventù, con o senza ristorante o bar annessi:

a) per mutui di importo fino a L. 10.000.000: contributo commisurato all'importo totale delle spese per interessi ed accessorie dovute sul capitale mutuato;

b) per mutui di importo da L. 10.000.001 a L. 25.000.000: contributo comisurato ai due terzi delle spese per interessi ed accessorie dovute sull'intero capitale mutuato;

c) per mutui di importo da L. 25.000.001 a L. 50.000.000: contributo commisurato al 50% delle spese per interessi ed accessorie dovute sull'intero capitale mutuato;

2) per i ristoranti o bar non facenti parte di un esercizio alberghiero l'importo massimo dei mutui è limitato a L. 3.000.000 e il contributo regionale è commisurato all'importo totale delle spese per interessi ed accessorie dovute sul capitale mutuato.

Art. 4.

L'ammontare di ogni singolo mutuo bancario agevolato ai sensi della presente legge non può superare il 50% della spesa ritenuta ammissibile per la costruzione, l'ampliamento, l'ammodernamento o l'arredamento delle opere alberghiere previste dalla presente legge, escluse dal computo le eventuali spese per la acquisizione della necessaria area di terreno.

Art. 5.

La Giunta regionale stabilirà i requisiti di carattere tecnico e funzionale delle opere di interesse turistico e alberghiero ammissibili alle agevolazioni finanziarie previste dalla presente legge.

Per i bar e i ristoranti sarà data la preferenza a quelli aventi caratteristiche di ambientazione tipica valdostana.

Art. 6.

Non possono essere accolte domande di mutuo agevolato relative ad opere per le quali siano già state concesse provvidenze regionali o statali, se non saranno trascorsi almeno 10 anni dal precedente intervento finanziario regionale o statale. Nel caso di mutui agevolati con contributi regionali, il periodo di 10 anni decorre dalla data di stipulazione del contratto definitivo di mutuo; nel caso di interventi dello Stato, il predetto periodo decorre dalla data dell'atto di concessione dell'intervento statale.

Art. 7.

Le domande per la concessione dei contributi regionali previsti dalla presente legge debbono essere presentate su carta legale all'Assessorato regionale del turismo, antichità e belle arti e debbono essere documentate dai seguenti atti in duplice copia:

1) tavole di progetto;
2) relazione tecnica;
3) preventivo dettagliato di spesa;
4) piano di finanziamento;
5) documentazione comprovante la proprietà del bene immobile interessato, oppure atto di assenso del proprietario, qualora si tratti di persona diversa dal richiedente la concessione del contributo regionale;
6) copia del permesso edilizio, se necessario a' sensi di legge.

Art. 8.

I richiedenti la concessione dei contributi regionali previsti dalla presente legge debbono assumere con atto da registrare presso l'ufficio dei registri immobiliari l'obbligo di mantenere per un periodo non inferiore ad anni 20 la destinazione originaria delle opere per le quali viene richiesto l'intervento finanziario regionale; debbono, altresì, assumere l'obbligo di rispettare le particolari prescrizioni di carattere tecnico e funzionale eventualmente stabilite dalla Regione all'atto della concessione del contributo richiesto.

I richiedenti di cui al precedente comma debbono, infine, assumere l'obbligo di restituire i contributi regionali loro concessi in caso di mutamento della destinazione delle opere prima della scadenza del periodo ventennale, nonchè in caso di inosservanza delle prescrizioni di carattere tecnico e funzionale stabilite per le opere sussidiate all'atto della concessione dei contributi regionali.

Art. 9.

Sulla ammissibilità delle domande di concessione dei contributi regionali previsti dalla presente legge decide, in via preventiva e di massima, la Giunta regionale tenendo conto della necessità e dell'importanza delle opere da agevolare, in relazione ai programmi di sviluppo turistico-alberghiero approvati dalla Regione.

Limitatamente all'esame delle domande di cui al punto 2) del precedente art. 3 della presente legge, la priorità sulla ammissibilità delle domande verrà determinata tenendo conto dell'ultimo reddito annuo imponibile di ricchezza mobile accertato e definito a carico della ditta, della natura dell'esercizio, della località di ubicazione e delle prospettive di sviluppo dell'azienda, con preferenza alle località depresse di montagna.

Sono escluse dalla concessione dei contributi regionali suddetti le imprese commerciali aventi un reddito annuo imponibile di ricchezza mobile superiore a L. 2.000.000.

Ad avvenuto rilascio del parere favorevole dalla Giunta regionale, le domande per la concessione di mutui agevolati sono trasmesse dalla Regione agli istituti di credito finanziatori.

Ad avvenuto successivo perfezionamento delle domande di concessione dei mutui agevolati presso gli istituti bancari, la Giunta regionale delibera la concessione dei contributi regionali, determinando la relativa spesa da assumere a carico regionale a' sensi della presente legge.

Art. 10.

I contributi regionali previsti dalla presente legge sono versati direttamente dalla Regione agli istituti bancari finanziatori, secondo le modalità previste in apposite stipulande convenzioni da approvare dalla Giunta regionale.

Art. 11.

Le domande di concessione di contributi non accolte dalla Giunta regionale possono essere ripresentate, una sola volta, non prima di sei mesi dalla data del non avvenuto accoglimento.

Art. 12.

Le norme della presente legge saranno applicate per la concessione di contributi regionali in accoglimento delle domande pervenute alla Regione dal 1° gennaio 1968 in poi.

Art. 13.

Le spese per la concessione dei contributi previsti per i bar e i ristoranti saranno limitate all'importo del 20% della spesa annua di lire ottanta milioni prevista dal successivo art. 14.

Art. 14.

Le spese derivanti a carico della Regione dall'applicazione della presente legge, previste in annue L. 80.000.00, saranno imputate al seguente capitolo 533 della parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 198, che presenta la necessaria disponibilità di fondi, nonchè al corrispondente capitolo di Spesa dei bilanci di previsione della Regione per i successivi anni finanziari: Capitolo 533 « Contributi e concorsi in spese su mutui per l'incremento turistico e alberghiero ».

Art. 15.

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Aosta, addì 9 febbraio 1968

BIONAZ

LEGGE REGIONALE 9 febbraio 1968, n. 5.

Sottoscrizione di capitale azionario della Società « Le Alte Vette » S.p.A., con sede in Valtournanche.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n. 2 del 29 febbraio* 1968)

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale;

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Giunta regionale è autorizzata a provvedere alla sottoscrizione di capitale azionario della Società « Le Alte Vette », S.p.A., con sede in Valtournanche, per un ammontare di spesa di lire otto milioni, per il finanziamento parziale delle spese relative alla costruzione di due sciovie nella località di Champlève, in comune di Valtournanche.

Art. 2.

La spesa di lire otto milioni, di cui al precedente articolo, sarà finanziata con imputazione al capitolo 139 della parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1968, (« Spese per la sottoscrizione di titoli azionari di Società di funivie e seggiovie locali e di altre società) ».

Art. 3.

All'approvazione e liquidazione della spesa di cui ai precedenti articoli si provvederà con deliberazioni della Giunta regionale, ai sensi dello statuto della Società per azioni « Le Alte Vette » e in conformità delle deliberazioni dell'assemblea degli azionisti e del consiglio di amministrazione della società stessa.

Art. 4.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma della Valle di Aosta e sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Aosta, addì 9 febbraio 1968

(8293) BIONAZ

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.